

Repertorio n. 26.337

Raccolta n. 12.709

**CONTRATTO DI MUTUO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di dicembre

2.12.2015

In Roma, nel mio Studio.

Innanzitutto a me Dott. Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere dei Mellini n.51, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

1) per la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - Società Cooperativa", con sede in Roma (RM), Via Sardegna n. 129, indirizzo di Posta Elettronica Certificata 08327.amministrazione.crediti@actaliscertymail.it, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 01275240586 (Azienda che corrisponde in abbonamento le tasse di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), che nel corso di questo atto sarà chiamata anche "Istituto Mutuante" o "Banca", il Signor **PACETTI OLIVIERO**, nato a Roma il 27 febbraio 1955, quale procuratore speciale dell'Istituto Mutuante suddetto, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Banca, con i poteri conferitigli dal Direttore Generale dell'Istituto Mutuante in virtù dei poteri conferitigli con procura agli atti del Notaio Alfio Grassi di Roma in data 22 marzo 2013, Repertorio n. 161.769, Raccolta n. 32.449, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 25 marzo 2013 al n. 8.291 serie 1T che, in copia informatica certificata conforme da me Notaio, trovasi allegata sotto la lettera "A" ad altro atto a mio rogito in data 13 giugno 2013, Repertorio n. 24.486, Raccolta n. 11.435, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 9 luglio 2013 al n. 14.109 serie 1T;

2) per la "AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA", Ente Pubblico di Nazionalità Italiana, con sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@portidiroma.legalmailpa.it, C.F. 01225340585, la Dott.ssa Francesca Valentino, nata a Roma il giorno 15 novembre 1969, la quale interviene nella sua qualità di Procuratrice e legale rappresentante dell'Autorità Portuale stessa, domiciliata per la carica ove sopra, giusta procura a mio rogito in data 29 ottobre 2015, Repertorio n.26.288, Raccolta n.12.675, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 3 novembre 2015, al n.27.131, Serie 1T, rilasciata dal Dott. Pasqualino Monti, nato ad Ischia (NA) il giorno 28 aprile 1974 e domiciliato per effetto della carica presso l'Autorità Portuale, nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Autorità Portuale stessa, tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 253 del 22.07.2015; procura che in estratto certificato conforme da me Notaio trovasi allegata sotto la lettera "A", a mio precedente atto in data giorno 11 novembre 2015, Repertorio n. 26.297, Raccolta n.12.683, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 27 novembre 2015, al n.29.939, Serie 1T, che nel corso del presente atto sarà chiamata anche "Parte Mutuataria" o "Mutuatario".

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica, poteri e capacità di agire in nome e per conto, rispettivamente, della Banca e del Mutuatario, io Notaio sono personalmente certo.

PREMESSO

a) che l'Autorità Portuale di Civitavecchia, a seguito della necessità di reperire fondi per la esecuzione delle infrastrutture portuali programmate propedeutiche

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 4
in data 2 dicembre 2015
al n. 30.544
Serie 1T

ad incrementare i traffici marittimi e le attività commerciali, al fine di garantire lo sviluppo socio-economico del Network e la crescita ed il mantenimento dei livelli occupazionali del territorio, ha indetto, con Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. in data 21 maggio 2015, una gara d'appalto ai sensi del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., mediante Procedura Ristretta Accelerata, per l'affidamento del "Servizio per l'erogazione di un mutuo, quindicennale, chirografario a tasso variabile, con rata costante, dell'importo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche";

b) che la Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa si è aggiudicata definitivamente l'esecuzione del predetto servizio, come è dato constatare dal Decreto di aggiudicazione definitiva n. 257/2015 emesso dal Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia in data 3 settembre 2015, che, debitamente firmato a norma di legge, in copia informatica si allega al presente atto sotto la lettera "A";

c) che ai sensi della delibera C.I.C.R - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003 n. 72, come successivamente modificata ed integrata, in materia di "Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega in copia informatica al presente atto sotto la lettera "B", debitamente firmato a norma di legge, il "Documento di Sintesi" delle principali condizioni contrattuali;

d) che al finanziamento di cui al presente atto non si applica la disciplina sul "Credito ai Consumatori", di cui al Titolo VI, Capo II, del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca ed il Mutuatario, come sopra costituiti e rappresentati, di seguito anche, congiuntamente fra loro, le "parti", convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Concessione ed erogazione del mutuo)

La Banca, come sopra rappresentata, concede, a titolo di mutuo, all'Autorità Portuale di Civitavecchia, che, come sopra rappresentata, accetta, la somma di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), da destinare all'esecuzione degli interventi di cui al punto a) delle premesse, comunque senza alcuna ingerenza né responsabilità dell'Istituto Mutuante in merito alla destinazione della somma.

Tale somma viene immediatamente erogata mediante versamento del relativo importo sul conto di tesoreria IBAN IT66Z083273904000000008233 intestato alla Parte Mutuataria che, come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza.

Le parti convengono che la somma mutuata sia vincolata a cauzione e possa essere utilizzata solo dopo che all'Istituto Mutuante saranno consegnate la copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e la delegazione irrevocabile di pagamento di cui al successivo art. 5, lett. b1), notificata all'Istituto Mutuante, in qualità di Tesoriere del Mutuatario.

A tal fine l'Istituto Mutuante ha presentato cauzione definitiva costituita, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in conformità allo schema Tipo 1.2

emanato con D.M. n. 123 del 12.03.2004, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 820016.91.001675 rilasciata da "BCC Assicurazioni S.p.A.", Agenzia Galgano S.p.A. in Milano, in data 1.10.2015, per l'importo di Euro 758.926,17 (settecentocinquantottomilanovecentoventisei virgola diciassette), autenticata nella firma ai sensi di legge in data 5.10.2015 dal Notaio Buonerba, con studio in Salice Salentino (LE).

Art. 3

(Interessi anche di mora e spese)

Sulla somma mutuata il Mutuatario si obbliga a corrispondere alla Banca l'interesse in ragione del tasso annuo indicizzato all'EURIBOR (365) 6 (sei) MESI rilevato come di seguito meglio precisato e maggiorato di una parte percentuale fissa, di seguito anche "spread", pari al 4,25% (quattro virgola venticinque per cento), con troncamento alla seconda cifra decimale arrotondata al punto decimale superiore in presenza di tre o più decimali, tasso onnicomprensivo di tutte le spese ed i costi sostenuti dalla Banca, quali a titolo di esempio, spese tecniche, oneri di istruttoria, oneri di stipula contratto, spese notarili, oneri finanziari ed accessori, che pertanto rimarranno a carico della Banca. Tale tasso verrà determinato, per tutta la durata del rapporto, in riferimento ad ogni periodo di rimborso: in particolare, la quotazione dell'EURIBOR (365) 6 (sei) mesi verrà effettuata mediante rilevazione del suo valore quale pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" per data-valuta pari alla data di scadenza del periodo di rimborso immediatamente precedente o, qualora tale data non sia giorno lavorativo bancario, al primo giorno lavorativo bancario immediatamente anteriore, intendendosi per tale ogni giorno in cui le banche e le Borse Valori di Milano e Roma sono aperte ed operanti. Con riferimento al primo periodo di rimborso il valore del predetto parametro sarà rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" per data-valuta pari alla data di scadenza del periodo di preammortamento di cui al successivo art. 4 o, qualora tale data non sia giorno lavorativo bancario, al primo giorno lavorativo bancario immediatamente anteriore, come sopra individuato.

Nel caso in cui il predetto quotidiano non fosse più pubblicato oppure omettesse la divulgazione dell'EURIBOR (365) 6 (sei) mesi, tale parametro verrà rilevato, con i medesimi criteri e modalità sopra convenuti, sull'apposita pagina del circuito telematico "Reuters" o, in subordine, di altro analogo circuito di informazioni finanziarie. Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto parametro, le parti convengono che - a decorrere dall'inizio della prima rata successiva alla scomparsa del parametro in parola - quest'ultimo sarà sostituito dal parametro che il mercato adotterà in sua vece.

Il calcolo degli interessi passivi, per ciascuna delle quote di ammortamento posticipate previste, verrà effettuato con riferimento all'anno civile, intendendosi per tale l'anno solare di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

Ad ogni eventuale variazione del tasso nominale di riferimento applicato al mutuo, la Banca fornirà alla Parte Mutuataria, mediante invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di questa come indicato in epigrafe, salvo variazioni fatte conoscere successivamente per iscritto, il nuovo piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione dei seguenti parametri:

- importo della rata di ammortamento semestrale suddiviso per ciascuna delle scadenze previste in quota capitale ed in quota interessi;
- debito residuo in esito al pagamento di ciascuna rata;
- formule impiegate per il calcolo dell'ammortamento;
- formule impiegate per l'applicazione del tasso, con parametri minimi di raffronto.

Sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, comprese quella di preammortamento di cui al successivo art. 4, non pagato o che non potesse essere in qualsiasi modo addebitato in capo all'obbligato, ed anche in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il Mutuatario, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, sarà tenuto a corrispondere, in luogo dell'interesse corrispettivo, l'interesse di mora nella ragione annua di 2,10 (due virgola dieci) punti percentuali in più del predetto tasso corrispettivo rilevato al momento dell'insorgenza dell'inadempimento e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora. Gli interessi di mora sono dovuti a decorrere dalla data di scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) e nei limiti di quanto previsto dalla Legge n.108 del 7 marzo 1996.

Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno civile di 365 (trecentosessantacinque) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo dal giorno di scadenza pattuito.

In conseguenza delle condizioni economiche convenute e tenuto conto dell'importo capitale del mutuo e del numero e della periodicità delle rate di rimborso nonché dell'ammontare degli interessi di preammortamento e relative scadenze, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che rappresenta il costo del finanziamento per il Mutuatario espresso in percentuale annua del credito concesso, è pari al 4,254% (quattro virgola duecentocinquantaquattro per cento) come altresì indicato nel Documento di Sintesi.

Il TAEG potrà subire modificazioni a seguito di variazione del tasso di interesse, delle spese e degli oneri in esso compresi.

Art. 4

(Ammortamento del mutuo)

Il Mutuatario si obbliga a restituire il mutuo concesso entro il termine massimo del 31 dicembre 2030 mediante il pagamento di n. 30 (trenta) rate semestrali posticipate consecutive, comprensive di capitale ed interessi, ciascuna rata, peraltro, con quota capitale costante di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) a partire dalla prima avente scadenza il 30 giugno 2016 e sino all'ultima avente scadenza il 31 dicembre 2030. Il tutto secondo il piano di ammortamento che in copia informatica si allega al presente atto sotto la lettera "C". Il predetto piano di ammortamento ha peraltro, con riferimento alle quote interessi ed al conseguente ammontare delle rate, valore puramente indicativo, essendo stato elaborato in base alla misura del tasso di interesse applicato al momento della stipula del contratto ed ipotizzandone la costanza nel tempo.

Il Mutuatario si obbliga, poi, al pagamento, oltre che delle rate come sopra determinate, degli interessi di preammortamento dalla data odierna al 31 dicembre 2015, al tasso annuo indicizzato al parametro di cui al precedente art. 3, rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di erogazione (valore del parametro - 0,04% (meno zero virgola zero quattro per cento)), maggiorato dello spread del 4,25% (quattro virgola venticinque per cento), e così per la complessiva misura del 4,21% (quattro virgola ventuno per cento) . Tali interessi di preammortamento, pari a complessivi Euro 50.173,97 (cinquantamilacentosettantatré virgola novantasette) verranno corrisposti con scadenza al 31 dicembre 2015, secondo l'allegato piano di ammortamento.

Il pagamento delle singole rate dovrà avvenire con addebito dell'importo delle rate di rimborso sul conto di tesoreria IBAN IT66Z0832739040000000008233 – o sul diverso conto di tesoreria che risulterà tempo per tempo aperto presso il Tesoriere pro tempore – intestato alla Parte Mutuataria, che, come sopra rappresentata, si impegna a preconstituirci i fondi necessari.

Qualunque somma pagata dal Mutuatario all'Istituto Mutuante sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, poi al regolamento degli interessi di mora, delle rate arretrate, al pagamento degli interessi corrispettivi maturati sulla rata in scadenza ed infine all'ammortamento del capitale mutuato.

L'Istituto Mutuante, a suo insindacabile giudizio, potrà adottare anche un diverso ordine di imputazione.

Art. 5

(Modalità di pagamento ed ulteriori obblighi del Mutuatario)

Il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo viene garantito dal Mutuatario mediante delegazione irrevocabile di pagamento al proprio Tesoriere pro tempore, a valere sulle entrate proprie del Mutuatario e comunque sui cespiti delegabili ai sensi di legge.

In relazione a tale garanzia il Mutuatario assume i seguenti obblighi:

a) obbligo di vincolare e delegare pro solvendo a favore dell'Istituto Mutuante, per l'intero periodo di ammortamento del mutuo, il pagamento semestrale, alle previste scadenze, dell'importo dovuto per ciascuna rata, calcolato in conformità ai criteri ed ai parametri di cui al precedente art. 3, oltre alla rata di preammortamento di Euro 50.173,97 (cinquantamilacentosettantatré virgola novantasette) di cui al precedente art. 4;

b) obbligo di notificare al Tesoriere:

b1) un primo atto di delega di pagamento – dopo la sottoscrizione del presente contratto – concernente le rate semestrali di rimborso del capitale, indicate nel piano di ammortamento di cui al precedente art. 3, le relative quote di interessi calcolate indicativamente al tasso di interesse di cui al precedente art. 4, nonché gli interessi di preammortamento da pagarsi alla scadenza di cui al citato art. 4. Tale atto di delega dovrà essere trasmesso all'Istituto Mutuante munito della relata di notifica, anche ai fini di quanto previsto al precedente articolo 2;

b2) gli altri atti di delega di pagamento – prima della scadenza contrattualmente pattuita per il rimborso delle rate semestrali di ammortamento – in relazione alle variazioni del tasso di interesse, per l'importo che verrà di volta in volta comunicato dall'Istituto Mutuante all'inizio di ciascun semestre e comunque almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza di ciascuna rata. Le singole delegazioni di pagamento, munite della relata di notifica al Tesoriere e ai Tesorieri a questo nel tempo subentrati, dovranno essere trasmesse all'Istituto Mutuante, almeno due mesi prima della scadenza delle rate cui si riferiscono, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 6.

In virtù degli atti di delega notificati, i Tesorieri, tempo per tempo affidatari del Servizio di Tesoreria del Mutuatario, saranno quindi tenuti a versare all'Istituto Mutuante gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo;

c) obbligo di iscrivere quanto dovuto per il servizio del mutuo nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso;

d) obbligo di inserire in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo del Tesoriere di versare alle

previste scadenze all'Istituto Mutuante gli importi delle rate;

e) obbligo di far accettare per iscritto dal Tesoriere tempo per tempo affidatario del Servizio di Tesoreria le delegazioni di pagamento di cui sopra;

f) obbligo di garantire la disponibilità, anche futura, delle somme destinate al rimborso del presente mutuo, per capitale ed interessi, nonché la esigibilità ed il pagamento alle scadenze pattuite di quanto vincolato e delegato;

g) obbligo di prestare altre idonee garanzie e di rilasciare ulteriori atti di delega, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati o comunque venisse a cessare la disponibilità o la vincolabilità degli stessi;

h) obbligo di provvedere direttamente con ogni suo altro mezzo ai pagamenti dovuti all'Istituto Mutuante a qualsiasi titolo, ivi compresi gli eventuali interessi di mora, qualora i versamenti effettuati dal Tesoriere o da altri delegati al pagamento non fossero sufficienti;

i) obbligo di fare comunque quanto necessario e/o opportuno per mantenere l'efficacia delle delegazioni di pagamento.

Il Mutuatario si obbliga altresì:

1) a far sì che sia corrisposto all'Istituto Mutuante, su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata entro il giorno stabilito, l'interesse di mora di cui al precedente art. 2;

2) a far effettuare, in valuta legale, presso l'Istituto Mutuante tutti i pagamenti dipendenti dal presente contratto, che potranno essere comprovati o con quietanza sui mandati o con regolari ricevute.

In relazione ai pagamenti che verranno ricevuti per quanto sopra, come pure per qualsivoglia altra causale ai sensi del presente contratto, l'Istituto Mutuante si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

A tal fine viene individuato quale "conto corrente dedicato", di cui all'art. 3 della citata legge, il conto di evidenza indicato nell'allegato piano di ammortamento, deputato peraltro unicamente a ricevere i pagamenti del Mutuatario per capitale, interessi ed accessori, che vengono automaticamente imputati ai corrispondenti conti di contabilità generale dell'Istituto Mutuante secondo procedure informatiche automatizzate, che non prevedono l'intervento di dipendenti dell'Istituto Mutuante.

L'Istituto Mutuante si obbliga a registrare sul predetto conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi al presente mutuo, a comunicare tempestivamente al Mutuatario ogni variazione di tale conto dedicato e gli estremi identificativi di eventuali nuovi conti correnti dedicati e ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/10 nonché ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Art. 6

(Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine)

Il Mutuatario e la Banca convengono che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora il Mutuatario non adempia puntualmente agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata

di rimborso.

La risoluzione si verifica di diritto quando la Banca dichiara al Mutuatario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 codice civile.

Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 codice civile, nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Mutuatario o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca, ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Mutuatario o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema Bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi.

Nel caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, la Banca avrà diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del Mutuatario che degli eventuali garanti. L'importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell'effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell'art. 3. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

Tutte le spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti derivanti dal mutuo concesso con il presente atto, tanto giudiziali quanto stragiudiziali, ripetibili e non, sono interamente a carico del Mutuatario, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio, sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti.

In caso di inadempimento o per ritardo nell'adempimento da parte della Banca alle proprie obbligazioni, la stessa sarà tenuta al pagamento, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 e ss. del codice civile, di una somma quantificata in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) giornalieri per ogni giorno di mora.

Parte Mutuataria si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto in caso di comportamento della Banca che faccia venir meno il rapporto fiduciario, di omissioni o irregolarità, ovvero di grave inadempimento della stessa nell'espletamento del servizio in parola, previa contestazione effettuata con lettera raccomandata.

Art. 7

(Estinzione anticipata)

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993, l'Autorità Portuale di Civitavecchia, in corrispondenza della scadenza di una rata, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, quanto dovuto in linea capitale; in tal caso dovranno essere corrisposti alla Banca l'importo capitale, totale o parziale, che il Mutuatario ha deciso di rimborsare e gli interessi maturati sul residuo debito capitale del mutuo alla data del pagamento, nonché gli arretrati che risultassero dovuti, eventuali spese giudiziali sostenute dall'Istituto Mutuante ed ogni altra somma di cui, per qualunque titolo, l'Istituto Mutuante risultasse creditore in relazione al mutuo. Non sarà dovuto all'Istituto Mutuante alcun ulteriore compenso per tale estinzione.

Art. 8

(Comunicazione di avvenuto perfezionamento dell'operazione)

Ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, l'Istituto Mutuante si impegna a comunicare in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla data odierna, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzione II e IV) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Ufficio III), all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.

L'adempimento a carico dell'Istituto Mutuante si intende assolto mediante l'invio, tramite posta elettronica certificata, delle suddette informazioni alle seguenti caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it

rgscomunicazioniart48@pec.mef.gov.it

res@pec.bancaditalia.it

comunicazioniart48@postacert.istat.it

Art. 9

(Divieto di cessione del contratto - Deroga)

E' fatto divieto all'Istituto Mutuante di cedere l'esecuzione di tutta o di parte del servizio sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

In deroga al divieto di cui al precedente capoverso ed in conformità a quanto previsto all'ultima alinea delle premesse del "Disciplinare di prequalifica per l'ammissione alla gara", emesso dalla Autorità Portuale di Civitavecchia e relativo al Bando di Gara di cui alla lettera b) delle premesse del presente atto, l'Istituto Mutuante è facoltizzato, ora per allora, a cedere in qualsiasi momento questo contratto di mutuo e tutti i propri diritti ed obblighi derivanti da tale contratto, inclusi i suoi allegati, all'istituto di credito che risulterà aggiudicatario, al momento della cessione, del Servizio di Tesoreria del Mutuatario.

Al fine di permettere all'Istituto Mutuante il pieno esercizio della facoltà di cui al precedente comma, Parte Mutuataria assume, ora per allora, l'obbligo di inserire in ogni bando di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di essa Parte Mutuataria che sarà emesso, nonché in ogni relativo contratto di Tesoreria che sarà stipulato, entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo del nuovo Tesoriere di succedere all'Istituto Mutuante nella posizione attiva e passiva di quest'ultimo come disciplinata dal presente contratto e dunque di accettare e sottoscrivere la relativa cessione ad ogni effetto di legge con le modalità e formalità che saranno stabilite dall'Istituto Mutuante, pagando contestualmente a quest'ultimo ogni importo che alla data della cessione risultasse dovuto, a qualunque titolo, all'Istituto Mutuante a termini del presente contratto e del mutuo da esso regolato.

La violazione dei predetti obblighi da parte del Mutuatario, come pure il rifiuto comunque opposto dal Tesoriere pro tempore di subentrare nella posizione attiva e passiva dell'Istituto Mutuante ai sensi del presente contratto e di adempiere quanto sopra previsto, legittimeranno l'Istituto Mutante a dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con le modalità e gli effetti di cui al precedente art. 6.

Art. 10

(Documentazione antimafia)

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 1, comma 2, lettera b), l'Istituto Mutuante non è tenuto alla presentazione della documentazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

(Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

La Banca osserva, nei rapporti con il Mutuatario, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il Mutuatario può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto.

In caso di controversia tra il Mutuatario e la Banca sull'interpretazione ed applicazione del contratto, il Mutuatario può:

a) presentare un reclamo alla Banca. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami all'indirizzo pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione del Mutuatario, anche per lettera raccomandata A/R, e-mail o PEC. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 (trenta) giorni. Se il Mutuatario non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).

In ogni caso il Mutuatario ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Mutuatario intende rivolgersi all'autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente comma 2 - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura di cui al predetto comma 2, lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al predetto comma 2, lettera b). Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 12

(Elezione di domicilio e Foro competente)

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparsa. Ogni eventuale modifica del domicilio come sopra eletto da ciascuna delle parti sarà valida ed efficace nei confronti dell'altra parte non appena resa di pubblica ragione a termini di legge.

Il presente mutuo è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Civitavecchia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13

Spese ed oneri

Le spese del presente atto e quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio della copia esecutiva e delle copie autentiche occorrenti sono a carico della Banca.

Il presente contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni, e della riduzione degli onorari notarili di cui all'art. 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1016 e all'art. 10 della legge 25 luglio 1961 n. 649.

Le parti esonerano espressamente e concordemente me Notaio dall'obbligo della lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Di questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Notaio su diciotto pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna e fin qui della diciannovesima di venti fogli elettronici, prima delle firme digitali dei comparenti, la cui validità è stata da me Notaio verificata, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai comparenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio alle ore 11.40 (ore undici e minuti quaranta).

Io Dott. Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, certifico che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico, conservato nella mia raccolta, firmato digitalmente a norma di legge.

Gli allegati omessi non contrastano con quanto qui riportato.

Roma li, due dicembre duemilaquindici

12
13
14

100
100
100

DECRETO N. 257 /2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;
- Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 253 del 22.07.2015 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 160 del 13.05.2015 con cui è stata approvata l'effettuazione delle procedure per l'individuazione del soggetto a cui affidare il "Servizio per l'erogazione di un mutuo, quindicennale, chirografario a tasso variabile, con rata costante, dell'importo di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche" e la relativa spesa dell'importo complessivo di € 19.800,00 di cui al quadro economico di spesa generale;
- Visto il verbale di gara redatto in data 22.07.2015 con il quale la Commissione Giudicatrice, incaricata con Decreto del Presidente n. 232 del 21.07.2015, ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria del servizio, la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. con sede in Via Sardegna, 129 - 00100 Roma.

DECRETA

ART. 1

Le attività previste nell'intervento denominato "Servizio per l'erogazione di un mutuo, quindicennale, chirografario a tasso variabile, con rata costante, dell'importo di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche" sono aggiudicate definitivamente alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., con sede in Via Sardegna, 129 - 00100, Roma, al tasso variabile annuo pari al tasso Euribor 365 a 6 mesi aumentato di punti 4,25 (quattro virgola venticinque).

www.portidiroma.it

00053 Civitavecchia
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201
fax 0766 366 243

00054 Fiumicino
Piazzale Mediterraneo, snc
tel. 06 65047931
fax 06 6506839

04024 Gaeta
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712664

L'aggiudicazione stessa è soggetta a condizione sospensiva all'esito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte dell'aggiudicatario;

ART. 2

Il servizio di cui trattasi è affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., con sede in Via Sardegna, 129 - 00100 Roma, al tasso variabile annuo pari al tasso Euribor 365 a 6 mesi aumentato di punti 4,25 (quattro virgola venticinque);

Civitavecchia, 03.09.2015

all'ordine
Il Commissario Straordinario
Dr. Pasquino Monti

Cap. _____ Art. _____

Disponibilità _____

Impegno n. _____

Restano _____


www.portidiroma.it

00053 Civitavecchia
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201
fax 0766 366 243

00054 Fiumicino
Piazzale Mediterraneo, snc
tel. 06 65047931
fax 06 6506839

04024 Gaeta
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712664

Certifico io Dottor Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, che il presente documento informatico è l'estratto conforme all'originale informatico dell'allegato "A" al Repertorio n.26.337, Raccolta n.12.709, a mio rogito del giorno 2 dicembre 2015, registrato a Roma 4 il 2 dicembre 2015, al n.30.544, Serie 1T, firmato digitalmente a norma di legge.



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. FONDATA NEL 1954
Sede Leg. Presidenza e Direzione Generale Via Sardegna 129, 00187 Roma
email: info@roma.bcc.it - sito www.bccroma.it Telefono 065286.1 - fax 0652863305 - Cap. Soc. e riserve al 31/12/2013 eur 706.866.923
Cod. Fisc. e Registro Imprese di Roma 01275240586
Iscritta Albo delle Banche n. 4516 Iscritta Albo Società Cooperative A149122
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

MUTUO N. 059/483036

NAG CLIENTE: 774445

ROMA, 02/12/2015

DOCUMENTO DI SINTESI
relativo al contratto di

MUTUO

stipulato tra BCC DI ROMA

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
con sede in CIVITAVECCHIA (RM)- MOLO VESPUCCI
SNC
c.f./p.iva 01225340585

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO COSTA IL MUTUO

Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 4,254%

Il TAEG indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende:

- spese di istruttoria della pratica;
- spese per servizi accessori;
- spese e commissioni di incasso rata;
- spese invio quietanza rata;
- spese per la trasparenza;
- spese postali di avviso scadenza rata;
- oneri di imposte;
- oneri a favori di terzi.

Il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto.

VOCI	COSTI
Importo finanziato	15.000.000,00 euro
Durata	ANNI 15
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile

TASSO DI INTERESSE	
Tasso di preammortamento variabile	
Parametro di indicizzazione	EURIBOR (365) 6 MESI (M)
Valore attuale parametro di indicizzazione	-0,04%

Spread	+ 4,25%
Di conseguenza il tasso di interesse di preammortamento nominale annuo è attualmente pari al	4,21%
Tasso di Interesse nominale annuo variabile	
Parametro di indicizzazione	EURIBOR (365) 6 MESI (M)
Valore attuale parametro di indicizzazione	-0,04%
Spread	+ 4,25%
Di conseguenza il tasso di Interesse di ammortamento nominale annuo è attualmente pari al	4,21%
Tasso di mora	2,10 punti in più del predetto tasso corrispettivo rilevato al momento dell'insorgenza dell'inadempimento e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora

SPESE

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	
Istruttoria	0,0 euro
Oneri a favore di terzi che rientrano nel TAEG - Oneri per mediazione	0,00 euro a carico del cliente
Spese parziali	0,00 euro

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	
Spese per quietanza e spesa incasso	0,00 euro
Spese per avviso scadenza rata	0,00 euro
Spese per sollecito di pagamento	0,00 euro
Spese per comunicazioni periodiche	0,00 euro
Spese per altre comunicazioni	0,00 euro
Spese per altre comunicazioni a mezzo raccomandata	0,00 euro
Commissioni per incasso rata	0,00 euro

AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Quota Capitale Costante con interessi posticipati
Tipologia di rata	Variabile: l'ammontare della rata varia in funzione dell'andamento del parametro di riferimento.
Periodicità delle rate	SEMESTRALE

ALTRE SPESE

Estinzione anticipata	0,00000% dell'importo anticipatamente rimborsato
Rimborso parziale	0,00000% dell'importo anticipatamente rimborsato
Imposta sostitutiva	0,00 euro

Per AUTORITA' PORTUALI DI CIVITAVECCHIA. - Cod. Fisc. 012253405

BCC DI ROMA

Certifico io Dottor Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, che il presente documento informatico è l'estratto conforme all'originale informatico dell'allegato "B" al Repertorio n.26.337, Raccolta n.12.709, a mio rogito del giorno 2 dicembre 2015, registrato a Roma 4 il 2 dicembre 2015, al n.30.544, Serie 1T, firmato digitalmente a norma di legge.

=====+
 Fil/Mutuo 059/483036 Acc: 00774445 AUTORITA' PORTUALE CIVITAVECCHIA !
 Data acc: 02/12/2015 Tasso Att.: 4,21000 Per:06 D.residuo: !
 Settor. : Piano: P Tot. Rate: 31 !
 =====+

ata	Imp. Rata	Interessi	Quota Capit.	Deb. residuo	Scadenza Stato
1	50.173,97	50.173,97	0,00	15.000.000,00	31/12/2015
2	814.884,93	314.884,93	500.000,00	14.500.000,00	30/06/2016
3	807.733,69	307.733,69	500.000,00	14.000.000,00	31/12/2016
4	792.277,81	292.277,81	500.000,00	13.500.000,00	30/06/2017
5	786.510,68	286.510,68	500.000,00	13.000.000,00	31/12/2017
6	771.400,82	271.400,82	500.000,00	12.500.000,00	30/06/2018
7	765.287,67	265.287,67	500.000,00	12.000.000,00	31/12/2018
8	750.523,84	250.523,84	500.000,00	11.500.000,00	30/06/2019
9	744.064,65	244.064,65	500.000,00	11.000.000,00	31/12/2019
10	730.915,61	230.915,61	500.000,00	10.500.000,00	30/06/2020
11	722.841,64	222.841,64	500.000,00	10.000.000,00	31/12/2020
12	708.769,86	208.769,86	500.000,00	9.500.000,00	30/06/2021
13	701.618,63	201.618,63	500.000,00	9.000.000,00	31/12/2021
14	687.892,88	187.892,88	500.000,00	8.500.000,00	30/06/2022
15	680.395,61	180.395,61	500.000,00	8.000.000,00	31/12/2022
16	667.015,89	167.015,89	500.000,00	7.500.000,00	30/06/2023
17	659.172,60	159.172,60	500.000,00	7.000.000,00	31/12/2023
18	646.946,30	146.946,30	500.000,00	6.500.000,00	30/06/2024
19	637.949,59	137.949,59	500.000,00	6.000.000,00	31/12/2024
20	625.261,92	125.261,92	500.000,00	5.500.000,00	30/06/2025
21	616.726,57	116.726,57	500.000,00	5.000.000,00	31/12/2025
22	604.384,93	104.384,93	500.000,00	4.500.000,00	30/06/2026
23	595.503,56	95.503,56	500.000,00	4.000.000,00	31/12/2026
24	583.507,95	83.507,95	500.000,00	3.500.000,00	30/06/2027
25	574.280,55	74.280,55	500.000,00	3.000.000,00	31/12/2027
26	562.976,99	62.976,99	500.000,00	2.500.000,00	30/06/2028
27	553.057,53	53.057,53	500.000,00	2.000.000,00	31/12/2028
28	541.753,97	41.753,97	500.000,00	1.500.000,00	30/06/2029
29	531.834,52	31.834,52	500.000,00	1.000.000,00	31/12/2029
0	520.876,99	20.876,99	500.000,00	500.000,00	30/06/2030
1	510.611,51	10.611,51	500.000,00	0,00	31/12/2030

```

=====+
Fil/Mutuo 059/483036   Acc: 00774445   AUTORITA' PORTUALE CIVITAVECCHIA   !
Data acc: 02/12/2015  Tasso Att.: 4,21000 Per:06   D.residuo:                           !
Settor. :              Piano: P                               Tot. Rate:                            31 !
=====+

```

```

ata      Imp. Rata      Interessi      Quota Capit.      Deb. residuo      Scadenza Stato

```

		Totale importo	Tot. interessi	Totale capitale
Rate pagate		0,00	0,00	0,00
Rate in mora		0,00	0,00	0,00
Rate scadute		0,00	0,00	0,00
Rate scadere	31	19.947.153,66	4.947.153,66	15.000.000,00
	---	-----	-----	-----
Totali	31	19.947.153,66	4.947.153,66	15.000.000,00

Certifico io Dottor Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, che il presente documento informatico è l'estratto conforme all'originale informatico dell'allegato "C" al Repertorio n.26.337, Raccolta n.12.709, a mio rogito del giorno 2 dicembre 2015, registrato a Roma 4 il 2 dicembre 2015, al n.30.544, Serie 1T, firmato digitalmente a norma di legge.